

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2013, n. 23

D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - L.R. 21.11.1996, n. 86. Classificazione a strada comunale del tratto di Strada Provinciale n. 20 vecchio sedime sotteso da variante tangenziale Est di Racconigi, per km 6,278, in Comune di Racconigi (CN).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Codice Civile art. 822 “Demanio pubblico” e art. 824 “Beni delle province e dei comuni soggetti al regime di beni demaniali”.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” art. 2.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” artt. 2, 3, 4.

Vista la L.R. 21 novembre 1996 n. 86 “Norme per la Classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province e ai Comuni” art. 2 comma 4.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 199 del 13 settembre 2011 di dismissione al Comune di Racconigi del tratto di Strada Provinciale n. 20 – vecchio sedime sotteso da variante Tangenziale Est di Racconigi - dalla progressiva km 22+725 alla progressiva km 32+945 della lunghezza di km 7,220, e di richiesta alla Regione Piemonte di provvedere direttamente, in base all’art. 2 comma 4 della L.R. 86/1996, alla classificazione della strada con le modalità e nei tempi previsti, non essendoci un accordo di intesa tra i due Enti.

Vista la nota Prot. n. 0050350 del 21 maggio 2012 con la quale il Presidente della Provincia di Cuneo ha chiesto l’attivazione della procedura prevista dall’art. 2 comma 4 della L.R. 21 novembre 1996 n. 86 per la classificazione del tratto di Strada Provinciale n. 20 vecchio sedime sotteso da variante Tangenziale Est di Racconigi.

Vista la nota prot. 0013485/SB0100/1.45 del 18 ottobre 2012 con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha dato avvio alla procedura di cui all’art. 2 comma 4 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86, assegnando il termine di sessanta giorni per l’adozione del provvedimento di classificazione del tratto di strada previa intesa tra gli Enti delegati.

Preso atto che entro il 23 dicembre 2012, decorsi i sessanta giorni utili assegnati per addivenire alle intese ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L.R. 86/1996, non sono pervenute da parte degli Enti interessati notizie in merito ad eventuali accordi intrapresi tra le parti.

Visti gli esiti del sopralluogo tenutosi in data 05 febbraio 2013 e visti, altresì, gli esiti dell’istruttoria tecnico amministrativa a seguito della quale si è constatato che il tratto di strada in oggetto, essendo sotteso da variante e non avendo più le caratteristiche per essere considerato di competenza provinciale, deve essere classificato comunale ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento D.P.R. 495/1992.

Riscontrata la non corrispondenza tra le progressive chilometriche individuate in sede di sopralluogo congiunto e le progressive indicate nella D.G.P. n. 199 del 13 settembre 2011, si è provveduto alla sospensione del procedimento con nota prot. n. 906 del 14 febbraio 2013, nei termini previsti dall’art. 2 comma 7 della L. 241/1990.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 12 marzo 2013 con la quale si è provveduto alla parziale rettifica del provvedimento G.P. n. 199 del 13 settembre 2011, individuando il tratto stradale da dismettere tra le progressive chilometriche 25+755 e 32+033, per la lunghezza di km 6,278 così come riscontrato in sede di sopralluogo congiunto.

Ritenuto di provvedere alla declassificazione da provinciale a comunale del tratto di Strada Provinciale n. 20 – vecchio sedime sotteso da variante Tangenziale Est di Racconigi - dalla progressiva km 25+755 alla progressiva km 32+033 e delle relative pertinenze per km 6,278 in Comune di Racconigi.

Atteso che entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Racconigi

devono provvedere secondo l'art. 4 commi 4 e 5 del citato Regolamento D.P.R. 495/1992 a redigere apposito verbale di passaggio di proprietà.

Dato atto che la nuova classificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 86/1996.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1996 n. 86,

decreta

di classificare comunale e inserire nell'elenco delle strade comunali del Comune di Racconigi il tratto di Strada Provinciale n. 20 – Vecchio sedime sotteso da variante Tangenziale Est di Racconigi dalla progressiva km 25+755 alla progressiva km. 32+033 e le relative pertinenze per un'estesa di km 6,278 in Comune di Racconigi;

di trasmettere ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del Codice della Strada.

di dare atto che entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Racconigi devono provvedere secondo l'art. 4 commi 4 e 5 del Regolamento D.P.R. 495/1992 a redigere apposito verbale di passaggio di proprietà;

di dare atto che la nuova classificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 86/1996.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Roberto Cota